

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Settimo PIZZOLATO e della società S.S.D.A.R.L.VILLORBA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

SETTIMO PIZZOLATO, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. VILLORBA CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23, delle N.O.I.F. nonché degli artt. 33, 37, e 40 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che, nella stagione sportiva 2019/2020, il sig. Gianluca Saccon, in costanza di formale tesseramento quale calciatore della U.S.D. BARBISANO ECLISSE A.S.D., e in assenza della prevista sospensione svolgesse, di fatto, attività quale collaboratore tecnico del Settore Giovanile e Scolastico e allenatore della squadra Pulcini 2009 della A.S.D. VILLORBA CALCIO; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli art. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020, consentito e comunque non impedito al tecnico, non tesserato, sig. Gianluca Saccon, di svolgere attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori della A.S.D. VILLORBA CALCIO; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2019, per aver pattuito o comunque consentito che venisse pattuito, nella stagione 2019/2020, con l'allenatore Gianluca Saccon un premio di tesseramento lordo annuale di euro 8.000,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa per la categoria "squadre minori" pari ad euro 2.500,00; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere proposto ed elaborato una strategia difensiva tesa ad occultare la verità, inducendo i tesserati a dichiarare il falso e, comunque per avere consentito e non impedito che i signori Luigino Michielin, Andrea Brunello, Dario Dal Corobbo, Costantino Fava e Matteo Scattolin adottassero condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni false e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale;

S.S.D. A R.L. VILLORBA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Settimo PIZZOLATO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. VILLORBA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Settimo PIZZOLATO e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. A R.L. VILLORBA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina